

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Rovigo**

Egr. Presidente,

con questa breve nota vorrei segnalare agli Avvocati iscritti all'Ordine l'opportunità di proseguire la trattazione scritta delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto, dal momento che l'udienza cd. cartolare ha sinora consentito in tali settori un netto miglioramento dell'efficienza della risposta giurisdizionale dell'Ufficio.

Dal 1° gennaio 2023, con riferimento ai procedimenti *ex artt.* 711 c.p.c. e 4 co. 16 L. 898/1970 nei quali non è stata ancora fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi e sino all'entrata in vigore (28 febbraio 2023) dell'art. 473-*bis*.51 c.p.c., che disciplinerà tutti i procedimenti su "domanda congiunta" e attribuirà alle parti - non al giudice - la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (*"Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma"*), mi sembra che possa comunque trovare applicazione l'art. 127-*ter* c.p.c. Tale disposizione attribuisce infatti al giudice la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, se non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Pertanto, per effetto di quanto dal 1° gennaio 2023 dispone l'art.127-*ter* c.p.c., i difensori dovranno depositare nel termine assegnato dal giudice, *"considerato data di udienza a tutti gli effetti"*, la dichiarazione di rinunciare alla partecipazione all'udienza in presenza, di non volersi riconciliare e di volersi separare consensualmente, o divorziare alle

condizioni analiticamente indicate nel ricorso e riportate nella dichiarazione sottoscritta dalla parte.

Sarebbe inoltre opportuno che i difensori continuassero a depositare il pre-verbale in formato nativo digitale, già richiesto in passato nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale *ex* art. 711 c.p.c., per agevolare il presidente delegato nella rapida redazione del verbale, che dovrà comunque essere redatto e depositato nei procedimenti di separazione consensuale, dato che il rito non è per ora mutato.

Allego, ai fini della eventuale diffusione agli iscritti all'Ordine, i modelli di provvedimento che saranno utilizzati per disporre la trattazione scritta delle udienze sopra indicate.

Da ultimo, ritengo opportuno rimarcare che con l'art. 1 co. 380 L. 29 dicembre 2022 n. 197 è stata anticipata (dal 30 giugno 2023) al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, di cui al titolo IV *bis* del codice di rito, per cui nel prossimo futuro dovranno essere le parti a formulare la richiesta di trattazione scritta dell'udienza, indicandola già nel titolo del ricorso, qualora vogliano avvalersi di tale facoltà accordata dall'art. 473-*bis*.51 c.p.c.


Mi auguro che la reciproca collaborazione di magistrati e avvocati prosegua con un dialogo costruttivo sulle prime applicazioni delle nuove disposizioni normative.

Un cordiale saluto,

Rovigo, 7 gennaio 2023

il Presidente della sezione civile

Paola Di Francesco



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Presidente delegato

visto l'art. 127-ter c.p.c., che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire l'udienza assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, nel caso in cui, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, non vi sia opposizione delle parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza;

ritenuto opportuno riservare l'udienza "in presenza" ai procedimenti di carattere contenzioso, fatta sempre salva la possibilità che il collegio disponga la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 158 c.c.;

dispone che le parti e i loro difensori depositino in via telematica entro e non oltre il DATA UDIENZA la seguente dichiarazione:

TRIBUNALE DI ROVIGO
- proc. RG n.xxxxxx - dott.XXXX
DICHIARAZIONE DELLA PARTE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DEL
PROCEDIMENTO

di separazione personale consensuale tra i signori
..... con l'avv.....
e
..... con l'avv.....

Il/La signor/a.....

PREMESSO

1. di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2. di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente

DICHIARA

di rinunciare alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle seguenti condizioni (*indicare le condizioni di cui al ricorso introduttivo*).

LUOGO, DATA

FIRMA DELLA PARTE

invita il/i difensore/i a depositare (in formato pdf nativo digitale) il verbale redatto secondo il modello di seguito riportato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati e si riserva di riferire al collegio per l'omologazione del verbale della separazione consensuale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Presidente

Si comunichi.

Rovigo, DATA

il Presidente delegato

TRIBUNALE DI ROVIGO

Il giudice delegato dal collegio

visto l'art. 127-ter c.p.c., che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire l'udienza assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, nel caso in cui, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, non vi sia opposizione delle parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza;

ritenuto opportuno riservare l'udienza "in presenza" ai procedimenti di carattere contenzioso, fatta sempre salva la possibilità per il collegio, qualora ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, di applicare la procedura di cui al comma 8 dell'art. 4 L. 898/1970;

dispone che le parti e i loro difensori depositino entro e non oltre il (DATA UDIENZA) fissata la seguente dichiarazione:

TRIBUNALE DI ROVIGO
- proc. RG n.xxxxxx - dott.

**DICHIARAZIONE DELLA PARTE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DEL
PROCEDIMENTO**

di divorzio congiunto tra i signori

..... con l'avv.....

e

..... con l'avv.....

Il/La signor/a.....

PREMESSO

1. di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2. di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente

DICHIARA

di rinunciare alla partecipazione all'udienza in presenza nonché di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle seguenti condizioni (*indicare le condizioni di cui al ricorso introduttivo*).

LUOGO, DATA

FIRMA DELLA PARTE

Si comunichi.
Rovigo,

il giudice delegato